

REGOLAMENTO (CEE) N. 2185/79 DELLA COMMISSIONE**del 5 ottobre 1979****che accorda la facoltà di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1303/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, la facoltà di concludere contratti di magazzinaggio a breve termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati può essere accordata se la situazione del mercato lo esige, in particolare se viene decisa la distillazione preventiva in applicazione dell'articolo 11 di detto regolamento;

considerando che, per quanto riguarda i tipi di vino da tavola più rappresentativi, la situazione del mercato è caratterizzata da un prezzo rappresentativo inferiore al prezzo limite per l'intervento; che, d'altra parte, la distillazione preventiva è stata decisa con regolamento (CEE) n. 2184/79⁽³⁾;

considerando che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento

(CEE) n. 337/79; che è pertanto opportuno accordare la facoltà di concludere contratti di magazzinaggio a breve termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati, secondo le modalità definite dal regolamento (CEE) n. 2015/76 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2945/78⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È accordata la facoltà di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati prodotti nella campagna 1979/1980.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 28.

⁽³⁾ Vedi pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁴⁾ GU n. L 221 del 14. 8. 1976, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 18.